



Reg.Delib. n° 39

# COMUNE DI VALSTAGNA

## PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili"**.

Il giorno 04 dicembre 2008 alle ore 18.30 presso la sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria e in seduta pubblica.

Sono presenti:

N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti		N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti	
			Giu	ing.				Giu	ing.
1	CAVALLI PAOLO	X			8	MORO BRUNO ROI	X		
2	CAVALLIN GIANFRANCO	X			9	MORO MICHELE	X		
3	CECCON REMO	X			10	NEGRELLO ALDO	X		
4	DALLA ZUANNA PAOLO	X			11	SASSO BENITO	X		
5	GAUDIANO MICHELE	X			12	SIGNORI SERGIO	X		
6	LAZZAROTTO DIEGO	X			13	ZANNONI LOREDANA	X		
7	LAZZAROTTO MARCELLO		X						

Assume la Presidenza il Signor Negrello cav. Aldo – Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Caliulo Angioletta.

Partecipa l'Assessore esterno sig. Roberto Costa.

#### Pareri ex art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000

Settore proponente: parere favorevole per la regolarità tecnica.

Firma \_\_\_\_\_ data 04.12.2008

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

Firma: \_\_\_\_\_ data 04.12.2008

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Riferisce l'Assessore Diego Lazzarotto:

“Con delibere del Consiglio Comunale n.14 del 29.01.1999 e n.17 del 27.02.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Con successive delibere n.32 del 26.11.2002, n.03 del 30.01.2006 e n.02 del 23.02.2007, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate delle integrazioni al succitato provvedimento. Si rende necessario apportare al vigente regolamento delle modifiche sulla base di quanto disposto dal decreto legge 27.05.2008, n.93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 28.05.2008 e convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n.126, in materia di prima casa, oltre che alcuni miglioramenti suggeriti dall'applicazione del regolamento stesso.

In particolare, le novità introdotte dal governo nel mese di maggio - giugno 2008 in materia ICI, e cioè l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, hanno indotto la Giunta Comunale a proporre a questo Consiglio Comunale di rivedere l'attuale regolamento ICI. In sintesi le principali modifiche sono le seguenti:

- Art.2: si aggiunge che, in caso di più pertinenze, si considera parte integrante dell'abitazione principale quella con il valore più alto;
- Art.3, comma 1: si aggiunge che non sono considerate fabbricabili ai fini ICI anche le aree, o porzioni di esse, rese inedificabili da altri strumenti normativi di settore (ad esempio zone classificate P3 o P4 dal piano di assetto idrogeologico);
- Art.3, - nuovo comma 3: viene meglio definito il valore delle aree edificabili alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione;
- Art.3, nuovo comma 4: si precisa che i valori minimi ai fini dell'accertamento delle aree edificabili sono stabiliti dal Consiglio Comunale (si toglie annualmente);
- Art.3, nuovo comma 5: si precisa che qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree edificabili in misura superiore a quelli predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso dell'imposta versata in eccedenza;
- Art.4, nuovo comma 3: è precisato che i terreni agricoli posseduti nel territorio del Comune di Valstagna sono esonerati dall'applicazione dell'imposta;
- L'art.5, l'art.7 e l'art.10 del vecchio regolamento, riguardante le detrazioni ed agevolazioni e la denuncia di variazioni, sono soppressi per effetto della nuova normativa nazionale;
- Art.6, comma 3: il concetto di abitazione principale è esteso agli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, purché l'abitazione non sia concessa in locazione. Inoltre, è precisato che in caso di più immobili posseduti a destinazione residenziale, le agevolazioni sono applicabili a quello con la rendita più alta;
- Art.10, comma 1: è statuito che non sono più consentiti versamenti cumulativi tra comproprietari;
- Art. 10, comma 2: si fissa nell'importo di € 12,00 annui il limite minimo per il versamento dell'imposta;
- Art.11: precisa che le somme versate in eccesso vanno rimborsate solo su richiesta del contribuente entro 5 anni dalla data del versamento;
- Art.13 precisa che gli interessi a debito e a credito sono calcolati sulla base del tasso di interesse legale.

Colgo l'occasione per ringraziare il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per il lavoro svolto nella gestione dell'ICI, soprattutto per la bollettazione domiciliare con la quale è stata semplificato il pagamento del tributo senza costi aggiuntivi per la cittadinanza”

- **APERTA** la discussione intervengono:

- **Consigliere Signori Sergio:** considera che l'art.11, nel rinviare a norme di legge, prevede che i rimborsi siano effettuati solo su domanda del contribuente. Riteneva che si potesse dar luogo ai rimborsi in via d'ufficio;
- **Assessore Lazzarotto Diego:** risponde che è la legge a prevedere che il rimborso sia effettuato su richiesta del contribuente. Precisa che il diritto a rimborso si prescrive in cinque anni;
- **Consigliere Cavallin Gianfranco:** rileva che, ad una lettura veloce del nuovo testo, non sono più possibili i pagamenti cumulativi; anche se c'è da indicare l'avvenuto versamento in denuncia dei redditi, potrebbe esserci qualcuno che non è tenuto a presentarla e quindi chiede che la parola "dovranno" sia sostituita da "potranno" nell'articolo 13 comma 1. Esprime inoltre perplessità in merito alla richiesta di rimborso e alla circostanza che il rimborso non possa essere richiesto quando il valore di un'are edificabile dichiarato sia superiore al minimo (art.3 comma 5).
- **Consigliere Signori Sergio:** condivide le ultime considerazione del Consigliere Cavallin;
- **Segretario Comunale:** risponde che la ratio della previsione regolamentare è un'altra: spiega che il valore minimo non è vincolante ma costituisce il limite al di sotto del quale non sono effettuati controlli. Se da atti ufficiali risulta un valore più alto (ad esempio nell'atto di compravendita) è quello il valore che costituisce la base imponibile dell'area;
- **Consigliere Dalla Zuanna Paolo:** ritiene che la formulazione dell'art.3 comma 5 non sia chiara. Chiede poi chiarimenti sul comma 1;
- **Risponde** in modo esaustivo il Responsabile del servizio ICI geom. Dionisio Bertoncello, presente in aula ed appositamente interpellato;
- **Consigliere Cavallin Gianfranco:** ribadisce che se non viene ripristinato il pagamento cumulativo esprimerà il proprio voto contrario;
- **Assessore Lazzarotto Diego:** dichiara che ciò non è possibile ma che comunque non creerà disagio ai contribuenti poichè l'ufficio trasmette il bollettino già compilato;
- **Assessore Moro Bruno Roi:** precisa che la previsione è dovuta alla disposizione che impone di riportare nella dichiarazione dei redditi i versamenti effettuati per ICI. Verranno effettuati controlli incrociati;
- **Consigliere Dalla Zuanna Paolo:** chiede che nell'art.6 sia precisato che i parenti di primo grado sono i genitori e figli;
- **Assessore Lazzarotto Diego:** fornisce i dati relativi all'ICI sulla prima casa, come richiesto al punto precedente dell'ordine del giorno dal Consigliere Signori:

Minor gettito ICI certificato	€ 48.000	
Rimborso già introitato		€ 24.000
Rimborso da introitare entro dicembre		€ 24.000
Certificazione rettificata	€ 60.000	
Conguaglio		€ 12.000
- **Consigliere Dalla Zuanna Paolo:** chiede che, nel rispetto della certificazioni EMAS, le copie del Regolamento siano fatte utilizzando la modalità fronte-retro;
- **Segretario Comunale:** invita i Consiglieri a comunicare la propria mail e autorizzare la trasmissione di documentazione per posta elettronica;
- **NON AVENDO** alcun altro consigliere comunale chiesto la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Assessore Lazzarotto;
- **UDITI** gli interventi succedutisi:
- **VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera consiliare n.14 del 29.01.1999, integrata con successive n.17 del 27.02.1999, n.32 del 26.11.2002 e n.03 del 30.01.2006;
- **ACCERTATA** la necessità e l'opportunità di modificare il regolamento di cui trattasi per i motivi in premessa indicati, recependo altresì alcune delle indicazioni emerse durante la discussione;
- **VISTO** lo Statuto Comunale vigente;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.149, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **CON VOTI** favorevoli n.10, astenuti n.1 (Consigliere Ceccon Remo), contrari n.1 (Consigliere Cavallin Gianfranco, espressi nelle forme di legge

## D E L I B E R A

1. di approvare il *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili”* con le modifiche introdotte ed illustrate nelle premesse, inserendo inoltre alla fine del comma 2 dell'art.3 il seguente periodo:

*“Nel caso in cui il fabbricato, non ancora ultimato, risulti parzialmente utilizzato, l'imposta dovuta sarà calcolata proporzionalmente tenendo conto, quale base imponibile, delle quote rispettivamente di area fabbricabile e di fabbricato utilizzato, calcolate secondo il coefficiente ricavato con la seguente formula:*

$$I.A.F.R. = \frac{S.E.U. \times I.A.E.T.}{S.E.T.}$$

*I.A.F.R. = imposta area edificabile residua  
 S.E.U. = superficie edificata utilizzata  
 S.E.T. = superficie edificata totale  
 I.A.E.T. = imposta per area edificabile totale*

2. di trasmettere ai sensi dell'art.52, comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, il presente regolamento alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale di Roma, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di dare atto che le modifiche introdotte nel testo regolamentare entreranno in vigore dal 01 gennaio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(Negrello cav. Aldo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo esser stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo sopra indicato, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Valstagna, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

**COMUNE DI VALSTAGNA**  
(PROVINCIA DI VICENZA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **ART 1 – OGGETTO**

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

## **ART 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO – PRECISAZIONI**

1. Alle definizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che per i fabbricati, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza classificata C/2, C/6, o C/7. Se presente più di una pertinenza si considera quella con il valore più alto.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione della quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo n. 504 del 1992.

## **ART 3 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE – PRECISAZIONI**

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità. Ugualmente non sono considerate fabbricabili le aree rese inedificabili da altri strumenti normativi di settore. (Vedi ad esempio aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 e molto elevata – P4 dal Piano per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Brenta). Qualora per qualsiasi motivo, vengano meno i vincoli di inedificabilità, le aree ritorneranno ad essere assoggettabili all'imposta.
2. Si considera comunque fabbricabile, secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 504 del 1992, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria, nel periodo intercorrente dalla data di inizio, fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito è comunque utilizzato. Nel caso in cui il fabbricato, non ancora ultimato, risulti parzialmente utilizzato, l'imposta dovuta sarà calcolata proporzionalmente tenendo conto, quale base imponibile, delle quote rispettivamente di area fabbricabile e di fabbricato utilizzato, calcolate secondo il coefficiente ricavato con la seguente formula:

I.A.F.R. = S.E.U. X I.A.E.T.  
S.E.T.

I.A.F.R.= imposta area edificabile residua  
S.E.U. = superficie edificata utilizzata  
S.E.T. = superficie edificata totale  
I.A.E.T.= imposta per area edificabile totale

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. I valori minimi ai fini dell'accertamento delle aree edificabili sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio Comunale.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dall'art. 3 comma 4, allo stesso non compete alcun rimborso.
6. In caso di mancata deliberazione di cui all'art 3 comma 4, si intendono confermati i valori dell'esercizio precedente.

#### **ART 4 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO – PRECISAZIONI**

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che sono considerati terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano, sui terreni medesimi, attività dirette alla coltivazione del fondo tali da dimostrare la utilizzazione agro – silvo – pastorale dei medesimi.
2. Ai fini del riconoscimento delle ruralità degli immobili agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni stabilite dall' articolo 9, commi 3, 4 e 5 della legge 26 febbraio 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il contribuente che possedesse dei terreni agricoli nel territorio del Comune di Valstagna è esonerato dal pagamento dell'imposta come previsto dall'art. 7 lettera h) e del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992 e dall'elenco contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.

#### **ART 5 – FABBRICATI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RECUPERO**

1. Negli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni, il valore dell'area è assimilato a quello del terreno che sarebbe necessario per edificare la cubatura sulla quale si interviene, riferita ad una zona residenziale di completamento e che è dato dal prodotto della cubatura dell'edificio o di sua parte oggetto di recupero, per il valore unitario a mc urbanistico determinato dal Consiglio Comunale con deliberazione di cui all'art. 3 comma 4.
2. L'aliquota da applicare in tali casi è quella riferita alle aree edificabili.
3. In assenza della deliberazione si intendono confermati i valori dell'esercizio precedente

#### **ART 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
2. La dimora abituale è attestata dai dati di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.
3. Possono usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, purché sia opportunamente informato il Comune mediante invio di comunicazione:
  - a. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
  - b. abitazione concessa in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente a parenti di primo grado del proprietario, intesi come genitori e figli, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, purché maggiorenni. L'utilizzazione deve essere dimostrata con le modalità di cui al precedente comma 2.
  - c. anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che l'abitazione non risulti locata.
  - d. L'unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Valstagna, a condizione che la stessa non risulti locata. Qualora sia posseduta più di una unità immobiliare a destinazione residenziale, le agevolazioni si applicano a quella con la rendita catastale più alta.
4. La comunicazione di cui al comma 3 dovrà essere prodotta entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto ed ha validità dalla data della presentazione del modulo, e deve essere compilata su apposito stampato predisposto dal Comune. La mancata presentazione della comunicazione comporterà l'impossibilità di godere delle agevolazioni e se presentata in ritardo tale beneficio decorrerà dal giorno della consegna del modulo.
5. La cessazione della concessione in uso gratuito, dovrà essere comunicata con le medesime modalità e termini utilizzati per il suo inizio.
6. La decorrenza di validità della concessione in uso gratuito, è riferita all'anno d'imposta corrente alla data di concessione stessa e qualora ciò corrisponda ai dati dell'anagrafe della popolazione residente.
7. Più unità immobiliari distinte, possono essere tra loro accorpate e costituire pertanto abitazione principale del contribuente, a condizioni che le stesse formino funzionalmente un unico alloggio. Tale condizione dovrà essere accertata in seguito a sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, preceduta da formale richiesta dell'interessato.

## **ART 7 – FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABILITATI**

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche:
  - Assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  - Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
  - Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.
3. La validità della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità è riferita alla data della sua acquisizione agli atti del Comune.

#### **ART 8 – AZIONI DI CONTROLLO**

1. La Giunta comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
3. Nelle individuazioni delle azioni di controllo, la Giunta comunale dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

#### **ART 9 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'**

1. La Giunta comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio tributi ed adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta comunale può destinare una parte del gestito dell'imposta al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

#### **ART 10 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI**

1. Non si possono più considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da un qualsiasi proprietario anche per conto degli altri comproprietari. I versamenti dunque, dovranno obbligatoriamente essere corrisposti in base alla effettiva quota di proprietà o altro diritto reale.
2. Il versamento dell'imposta non deve essere corrisposto qualora la cifra non superi i 12€/annui.

#### **ART 11 – RIMBORSI – MODALITA'**

1. Il rimborso avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 164, della L. 296 del 27/12/2006.

#### **ART. 12 - INTERESSI**

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi di cui al comma 1 si applicano ai rapporti d'imposta pendenti al 01/01/07 relativamente a tutti i tributi comunali nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno.

### **ART 13 – NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Tutte le agevolazioni o maggiori detrazioni previste dal presente regolamento debbono essere richieste per iscritto all'ufficio tributi prima dell'autoliquidazione dell'imposta.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/01/2009.